



COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N: 145

Oggetto: Variante al vigente Ru ambito D4 (art. 65 NTA) - Avvio procedimento di verifica assoggettabilità a VAS

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **12:30** in Piombino, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. **Massimo Giuliani - Sindaco**

	Carica (Sindaco)	Presente X	Assente -
GIULIANI Massimo		X	-
CECHELLI Nicola	Ass. Aff.Gen	X	-
CAPUANO Claudio	Assessore	-	X
DI GIORGI Margherita	Assessore	-	X
CAMBERINI Ilvio	Assessore	-	X
PELLEGRINI Paola	Assessore	X	-
MAESTRINI Carla	Assessore	X	-

Presenti Numero: 4

Assenti Numero: 3

Partecipa la **Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale** del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il quadro degli accordi e delle intese istituzionali conseguenti al riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa di cui al D.L. n. 43/2013, per il rilancio del polo siderurgico e del porto di Piombino, e segnatamente:

- Accordo di Programma avente ad oggetto *“Interventi di infrastrutturazione, riqualificazione ambientale e reindustrializzazione dell'area portuale di Piombino”* sottoscritto in data 08 agosto 2013 (di seguito *Accordo 2013*);
- Accordo di Programma *“per la disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del Polo industriale di Piombino”* sottoscritto in data 24 aprile 2014 (di seguito *Accordo 2014*);
- Accordo avente ad oggetto l'attuazione del *“Progetto di riconversione e riqualificazione industriale”* (PRRI) sottoscritto in data 7 maggio 2015 (di seguito *Accordo maggio 2015*);
- Accordo di Programma di cui all'art. 252 bis Codice dell'Ambiente *“per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in A.S.”* sottoscritto in data 30 giugno 2015 (di seguito *Accordo giugno 2015*);
- Accordo di Programma di cui all'art. 252 bis Codice dell'Ambiente *“per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in A.S.”* sottoscritto in data 24.07.2018 (di seguito *Accordo 2018*) che si è reso necessario a seguito dell'acquisizione dell'intero pacchetto azionario della soc. Aferpi, che aveva sottoscritto il precedente *Accordo giugno 2015*, da parte JSW Italy s.r.l.;

Ricordato che:

- parte integrante dell'*Accordo giugno 2015* è il Piano di reindustrializzazione dell'area e le linee guida per la messa in sicurezza ambientale del sito industriale elaborato dal gruppo Cevital/Aferpi subentrato nella titolarità del complesso aziendale Lucchini in Amministrazione Straordinaria (A.S.);
- il Comune di Piombino, in collaborazione con la Regione Toscana, ha messo in atto il processo di ripianificazione del comparto industriale al fine di determinare le condizioni per la messa in opera del suddetto piano industriale Aferpi, così come stabilito dall'art. 15 dell'*Accordo 2014* e dall'art. 7 dell'*Accordo giugno 2015*, che si è concluso con l'approvazione della Variante Urbanistica (al Piano Strutturale d'Area e al Regolamento urbanistico vigenti) con deliberazione del C.C. n. 149 del 20.12.2017;
- parte integrante dell'*Accordo 2018* è il nuovo piano industriale di JSW, articolato in due distinte fasi che in sintesi prevedono le seguenti attività:

- Fase 1 (2018/2019): riavvio delle operazioni di laminazione con i laminatoi esistenti per la produzione di rotaie, barre e vergella/ Studio di fattibilità relativo all'espansione futura (da completarsi in 18 mesi)/attività di dismissione impianti
- Fase 2 (a seguito esito favorevole studio di fattibilità di cui alla Fase 1): realizzazione dei nuovi impianti per la produzione di acciaio da forno elettrico, impianti di laminazione a nastri continui e laminatoi a freddo;
- al termine della Fase 1 si prevede comunque che le parti procederanno d'intesa, ad una eventuale revisione dell'Accordo che sarà ritenuta necessaria (art. 3);

Atteso che:

- *l'Accordo 2018 (art. 1) sostituisce integralmente il precedente Accordo giugno 2015 per l'attuazione del progetto integrato di messa in scurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in AS;*
- *l'art. 8 c. 5 dell'Accordo luglio 2018, impegna le parti pubbliche sottoscrittrici a valutare eventuali ulteriori adeguamenti degli strumenti di pianificazione urbanistica ad attivarsi ove necessario ai fini della realizzazione del Piano industriale della Parte privata, anche ai sensi dell'articolo 252 bis, comma 3, del dlgs. 152/2006 in base al quale "la stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di pubblica utilità", nonché ai sensi della specifica normativa concernente i siti di crisi industriale complessa;*

Preso atto che:

- la Soc. Aferpi, con nota pervenuta in data 06.03.2019 (in atti prot. 8076), e successiva nota pervenuta in data 27.03.2019 (in atti prot. 11081) ha rappresentato la necessità, nelle more della conclusione dello studio di fattibilità della cd Fase 2 del piano industriale, di procedere rapidamente alla realizzazione di un nuovo impianto di "tempra delle rotaie", da collocare in aderenza dell'esistente treno di laminazione (cd Treno Rotaie);
- in particolare l'adeguamento impiantistico si rende necessario per assicurare il mantenimento dell'occupazione e lo sviluppo della capacità competitiva dell'azienda, con l'obiettivo di soddisfare una crescente domanda del mercato mondiale di rotaie temprate a fronte di una progressiva riduzione dei consumi del mercato ferroviario di rotaie standard;
- la localizzazione del nuovo impianto, in aderenza all'esistente treno di laminazione è motivata da ragioni di ordine tecnico/logistico che ne rende necessaria ed "obbligata" la realizzazione in stretta connessione e sinergia con l' esistente impianto di produzione rotaie, così come illustrato dall'azienda nella relazione prodotta a corredo dell'istanza di variante;
- l'area in cui verrebbe realizzato il nuovo impianto è identificata dal vigente RU, così come modificato con la sopra richiamata "Variante di ripianificazione delle aree industriali approvata nel dicembre 2017 (cd "Variante Aferpi")", nella sottozona D4 di RU (ambiti di riassetto e diversificazione industriale) di cui all'art. 65 delle relative NTA;

Considerato che:

- per tale ambiti D4, in coerenza con il Piano Industriale Aferpi parte integrante dell'Accordo giugno 2015, la disciplina di RU prevede il complessivo riassetto funzionale delle aree, in funzione della dismissione/rilocalizzazione degli impianti

siderurgici a favore dell'insediamento di nuove unità produttive prevalentemente del settore agroindustriale, e relativi servizi;

- fino all'approvazione del piano urbanistico attuativo, necessario per la messa in opera delle previsioni di RU, per il suddetto ambito D4 sono consentiti esclusivamente interventi di demolizione/manutenzione degli impianti e delle infrastrutture esistenti nonché tutti gli interventi volti a soddisfare requisiti di igiene e ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché alla bonifica ambientale;
- al fine di dare attuazione all'intervento di adeguamento impiantistico sopra descritto si rende pertanto necessario variare la disciplina del vigente RU, nello specifico l'art. 65 delle NTA, così come richiesto dall'azienda con le note sopra richiamate;

Dato atto che:

- nel quadro degli Accordi istituzionali sopra richiamati, la Regione Toscana ha promosso la sottoscrizione di uno specifico ed ulteriore Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del TUEL e della L.R. 40/2009, al fine di dare rapida attuazione all'intervento proposto dall'azienda;
- il suddetto accordo produrrà a tal fine gli effetti della variante al vigente RU, subordinatamente alla ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale;

Dato atto inoltre che:

- trattandosi di previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato, così come definito dall'art. 224 della L.R. 65/2014, la variante sarebbe riconducibile, in via ordinaria, al procedimento di cui all'art. 30 della stessa legge (che non prevede la fase del preliminare dell'avvio del procedimento di cui all'art. 17);
- la definizione ed approvazione della Variante è comunque subordinata alla preventiva valutazione di significatività degli effetti, da effettuare attraverso la specifica procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di competenza comunale ai sensi dell'art. 22 L.R. 10/2010, trattandosi di modifica riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 5, comma 3 lettera b) della stessa legge;
- ai fini dell'attivazione del procedimento di VAS l'azienda ha prodotto i seguenti elaborati che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 - Rapporto preliminare VAS
 - Relazione illustrativa

Ritenuto pertanto, sulla base del quadro e degli accordi istituzionali sopra richiamati, di dover dar corso all'istanza di variante avanzata dall'azienda e conseguentemente promuovere l'avvio del procedimento di verifica assoggettabilità a VAS di cui all'art. 22 della L.R. 10/2010, specificando che ai fini di tale procedimento (art. 4 L.R. 10/2010):

- il **soggetto proponente** è la Giunta Comunale, che procederà, tramite i competenti uffici del Settore PTE, alla elaborazione della Variante urbanistica, in recepimento dell'istanza avanzata dalla soc. Aferpi, acquisendo pertanto gli elaborati di VAS prodotti a tal fine dalla stessa azienda;
- l'**autorità competente** è il NTV/VIA/VAS, istituito con delibera della G.C. 172/2010 e individuato come autorità competente con successiva deliberazione della G.C. n. 52/2018;
- l'**autorità procedente** è il Consiglio Comunale;

Dato atto che i soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai fini dell'acquisizione del relativo parere/contributo (ai sensi art. 22 L.R. 10/2010) sono i seguenti, individuati in relazione alla natura della proposta di Variante:

- .Regione Toscana:
- .Direzione Urbanistica e Politiche abitative – Settore Pianificazione del Territorio- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio
- .Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
- .Direzione Ambiente e energia - Settore: VIA - VAS - Opere pubbliche di interesse strategico regionale;
- .Direzione Ambiente ed Energia – Settore tutela della Natura e del Mare;
- .Provincia di Livorno - Settore Sviluppo Strategico Pianificazione TPL;
- .Azienda regionale per la Protezione ambientale della Toscana (ARPAT);
- .Ministero dell’Ambiente- Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque
- .Ministero dei Beni delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza archeologica, Belle arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno;
- .Azienda USL Toscana nord-ovest;
- .Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale;
- .ATO 5 Toscana Costa per il Servizio Idrico Integrato;
- .ATO Toscana Costa - Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- .Sei Toscana, Gestore unico dei rifiuti dell’ATO Toscana Sud;
- .ASA Spa, Gestore unico per il Servizio Idrico Integrato dell’ATO 5 Toscana Costa
- .Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale
- .Comuni limitrofi: Campiglia Marittima, Follonica, San Vincenzo, Suvereto
- .associazioni ambientaliste locali

Visti i pareri di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000, per dar corso rapidamente al procedimento di VAS che è propedeutico alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma in corso di definizione, ed in considerazione degli impegni che derivano dagli Accordi già sottoscritti citati in premessa;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi legalmente espressi e con votazione unanime separata per quanto attiene l’immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. Di dare corso, per le motivazioni espresse in premessa, all’istanza di variante al vigente Regolamento Urbanistico avanzata dalla soc. Aferpi, acquisendo a tal fine gli elaborati prodotti dalla stessa azienda di seguito elencati ed allegati al presente atto:
 - Rapporto preliminare VAS
 - Relazione illustrativa
2. Di avviare conseguentemente il procedimento di verifica assoggettabilità a VAS di cui all’art. 22 della L.R. 10/2010, specificando che ai fini di tale procedimento (art. 4 L.R. 10/2010):
 - il soggetto proponente è la Giunta Comunale, che procederà, tramite i competenti uffici del Settore PTE, alla elaborazione della Variante urbanistica, in recepimento dell’istanza avanzata dalla soc. Aferpi;

- l'autorità competente è il NTV/VIA/VAS, istituito con delibera della G.C. 172/2010 e individuato come autorità competente con successiva deliberazione della G.C. n. 52/2018;
 - l'autorità procedente è il Consiglio Comunale
3. di dare atto che responsabile procedimento relativo alla variante urbanistica è l'arch. Camilla Cerrina Feroni (Dirigente del Settore PTE);
 4. di demandare al Servizio Ambiente l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, mediante avvio della fase delle consultazioni dei soggetti con competenze ambientali individuati in premessa (art. 22 L.R. 10/2010), e gli adempimenti conseguenti;
 5. **di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa.